

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LIMANA E
L'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITÀ A SUPPORTO DEL
COMUNE, LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E AL SERVIZIO
ALLA POPOLAZIONE**

L'anno.....

il **COMUNE DI LIMANA** con sede in, rappresentato
..... in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, per
brevità nella presente indicato anche solo "Comune"

E

L'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE, con sede in
....., via- rappresentata da in qualità di Presidente e legale rappresentante
dell'Organizzazione/associazione - P.I. per brevità nella presente indicata anche
solo ".....";

Premesso che:

- l'ultimo comma dell'art.118 della Costituzione stabilisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il principio di sussidiarietà ed in particolare alla sussidiarietà orizzontale nell'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative comunali è stato attuato con l'art.3, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 secondo il quale i comuni svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- l'art.47 dello Statuto Comunale prevede la valorizzazione da parte del Comune delle libere forme associative che nel rispetto della legge, dei valori umani e degli usi e costumi locali, attendono alla formazione ed alla socializzazione degli individui nonché alla cura dell'ambiente;
- in applicazione del combinato disposto di cui agli artt.119 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, possono stipulare, tra l'altro accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi aggiuntivi;
- l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
- gli artt.55 e 56 del D.Lgs. 117/17 prevedono, il primo, il coinvolgimento (nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento) attivo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi di cui all'art.5 del medesimo decreto (tra i quali l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura) degli enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e, il secondo, la possibilità di stipula di convenzioni, che prevedono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- la Legge 383/2000 “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” (abrogata dall'art.102, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art.104, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.117/2017, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 del medesimo art.102) prevede: all'art.1 “La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale”; all'art.4 che le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività anche da contributi di enti locali “anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari”;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6giugno 2016, n.106 all'art.2 statuisce che "è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali", norma innovativa atta ad uniformare tale settore che dovrà essere integrata con successivi decreti ministeriali e che istituirà un registro unico al quale

le associazioni dovranno uniformarsi;

- l'art.5 del D.Lgs. 117/2017 prevede che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- l'art.5, comma I, lett. a) colloca, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative a "interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'art.101 comma 3 del D.Lgs. 117/2017);
 - il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- il Consiglio di Stato (parere n.1440/03 (Ad. 25-VIII-2003) sottolinea come non vi siano regole preconfezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini "attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa "trattandosi di "manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria";
- la legge 135/2001 riconosce il valore della costruzione di Sistemi di Turismo Locale che vengono promossi dagli Enti territoriali, dalle comunità locali nelle loro diverse espressioni culturali ed associative, attraverso forme di concertazione che contribuiscono a rafforzare lo sviluppo delle risorse turistiche del territorio;
- Il Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n.135, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (conosciuto come "Spending Review") che all'art.4, comma 6, prevede: "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni (...) possono

acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse (...omissis...) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.383, (...omissis...)";

Visto che la Giunta comunale di Limana, con propria deliberazione n... del ha:

- ritenuto, in attuazione del suddetto principio di sussidiarietà orizzontale previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal D. Lgs 267/2000, ed in applicazione della suddetta disciplina legislativa, di gestire servizi di rilevante utilità sociale, attivando e valorizzando nel contempo le risorse dell'associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e al fine di favorire lo sviluppo delle attività di volontariato che, nel territorio comunale, concorrono al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale contribuiscono all'attuazione dei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sanciti dalla Costituzione della Repubblica;
- valutato in particolare di avvalersi della collaborazione di un "soggetto del terzo settore" nell'ambito della gestione delle strutture di proprietà comunale destinate a "Locazione turistica";

Dato atto che:

- con l'affidamento delle attività oggetto della convenzione il Comune si pone l'obiettivo di gestire servizi di rilevante utilità sociale, attivando e valorizzando nel contempo le risorse dell'associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- il rapporto con l'Organizzazione/associazione non ha le caratteristiche di un appalto in quanto per l'attività svolta non viene riconosciuto un corrispettivo bensì un rimborso spese a rendicontazione;
- dal giorno..... al giorno..... è stato pubblicato, all'albo telematico del Comune di al, uno specifico "Avviso pubblico" prot., per consentire a tutti i soggetti del terzo settore del territorio, aventi le caratteristiche ivi indicate, di accedere alla collaborazione con l'ente;
- in risposta al sopra citato sono pervenute n.... domande di disponibilità a svolgere l'attività oggetto della presente convenzione ed è stata ritenuto di stipulare la presente convenzione con la suddetta associazione/organizzazione in ragione dei criteri di valutazione previsti nel suddetto avviso;
- l'Organizzazione/associazione, inoltre, è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso in oggetto e dalla normativa sopra richiamata in quanto:
 - è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di

riferimento;

- è in possesso dei requisiti di idonea moralità professionale; infatti, l'Organizzazione/associazione, quale soggetto senza fini di lucro, è stata istituita nel con l'obiettivo di creare sul territorio un organismo avente come finalità la promozione delle potenzialità culturali, artistiche, sociali, ricreative, sportive e produttive del paese, nonché il coordinamento delle associazioni già presenti sul territorio locale;
- è in possesso di adeguata attitudine a svolgere le attività oggetto della presente convenzione in quanto ha già esercitato, con soddisfazione dal parte del Comune, in base a precedente convenzione, attività connesse ai servizi turistici, nonché organizzato direttamente o comunque ha fatto da necessario tramite con le altre realtà associative e non del territorio per la organizzazione di eventi, manifestazioni, feste e quant'altro si svolga nell'ambito territoriale con il patrocinio comunale stesso ed altresì ha prestato e continua a prestare la sua collaborazione nella promozione turistica del territorio e relativa informazione;
- la Legge Regionale Veneto n.34 del 22 ottobre 2014, avente ad oggetto "Disciplina delle Associazioni", favorisce il riconoscimento delle quali associazioni la cui attività si esplica principalmente attraverso iniziative volte a favorire la valorizzazione turistica, fra le quali l'informazione e l'accoglienza turistica, nonché attraverso iniziative per la valorizzazione culturale e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, sociale, enogastronomico, ambientale e del patrimonio immateriale della località;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con Deliberazione G.C. n., dichiarata immediatamente eseguibile e con Verbale di Assemblea del il Presidente della è stato autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione,

Tanto premesso, le parti,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - PREMESSE E FINALITÀ

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate. Nell'ottica di ottimizzare i servizi e l'utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto dei criteri efficacia, efficienza ed economicità, il Comune di Limana, in via sussidiaria, individua l'Organizzazione/associazione quale soggetto che presta la propria attività di collaborazione nella gestione delle strutture di proprietà comunale destinate a "Locazione turistica".

Tale attività, da svolgersi in reciproca collaborazione, mira alla promozione, nell'ambito del territorio comunale e a favore dei propri Cittadini, di attività e di iniziative tese alla valorizzazione della realtà economica, sociale, culturale, turistica, folcloristica della

comunità locale. A tal fine sottoscrivono il presente atto sulla base dei cui contenuti si svilupperanno programmi di collaborazione.

Art.2 - CONTRIBUTO ECONOMICO

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il Comune prevede un limite di disponibilità finanziaria quantificato in € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila) annui, sulla base delle attività previste e attualmente richieste nel contesto territoriale e fatto salvo ogni eventuale futuro adeguamento, in relazione a nuove necessità.

Tenuto conto del fatto che garantire la continuità nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione implica il sostenimento di costi fissi (quali quelli necessari a coprire la spesa per coloro che garantiscono la disponibilità costante per lo svolgimento delle attività, quelli di assicurazione dei volontari, ...), il Comune si impegna a riconoscere, pur sempre nel limite della disponibilità finanziaria sopra indicata, un contributo ad erogazione anticipata pari ad € 1.000,00 che verrà erogato entro il 31 marzo di ciascun anno di validità della presente convenzione.

Unitamente a detto contributo ad erogazione anticipata, il Comune riconosce alla rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2 fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria massima, purché le spese rendicontate siano superiori al contributo ad erogazione anticipata per il sostenimento dei costi fissi.

Qualora, nel corso di ciascun anno di vigenza della presente convenzione, si dovesse riscontrare una diversa frequenza sia in aumento, sia in diminuzione delle attività oggetto della stessa le parti si impegnano a concordare le modalità o i termini per la sua prosecuzione e dell'eventuale rimodulazione del rimborso, anche mediante forme di compensazione con altre attività svolte nello stesso anno o da svolgere nell'anno successivo.

Il rimborso verrà erogato da parte del Comune di Limana in due rate semestrali, la prima entro il 31 luglio e la seconda entro il 31 gennaio dell'anno successivo sul seguente conto corrente intestato alla

L'erogazione è subordinata alla presentazione di idonea rendicontazione dell'attività svolta, da parte della, che dovrà pervenire entro il 10 luglio per quanto riguarda il primo semestre ed entro il 10 gennaio per il secondo semestre al fine di poter procedere alla liquidazione, con i relativi atti, secondo le tempistiche sopra indicate.

Relativamente al contributo corrisposto dal Comune, l'Organizzazione/associazione è tenuta all'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla Legge 4 agosto 2017, n.124, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Circolare n. 2/2019 nonché alla presentazione di apposita dichiarazione resa, a norma della legge fiscale, dal legale rappresentante.

L'Amministrazione si riserva anche di riconoscere, per la realizzazione di talune manifestazioni volte alla promozione del turismo e della cultura un contributo aggiuntivo

a rendicontazione con le modalità e nei limiti previsti dall'apposito Regolamento comunale.

Art.3 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Per le iniziative concordate, che dovranno armonizzarsi con quelle di autonoma programmazione dell'Ente, il Comune metterà a disposizione, a titolo gratuito e compatibilmente con le proprie disponibilità, strutture, attrezzature, mezzi e beni mobili di proprietà o in disponibilità, necessari all'attuazione dell'evento. **A tale scopo la ne richiederà espressamente l'utilizzo che dovrà essere di volta in volta espressamente autorizzato dal Comune di Limana.**

Dovrà quindi utilizzare detti beni usando la diligenza del buon padre di famiglia e dovrà osservare e far osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene contenute nei regolamenti Comunali nonché nelle disposizioni di legge in materia applicabili e compatibili con la natura dei beni medesimi.

Art.4 - ONERI ASSICURATIVI

La si impegna a stipulare o ad integrare le proprie coperture assicurative, per danni alle persone e alle cose, per tutte le iniziative riportate nel presente atto e provvederà alla copertura assicurativa della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esercizio della propria attività. I costi relativi a dette coperture sono già ricompresi nella voce "costi fissi" di cui all'art.2 della presente convenzione.

Il Comune è da intendersi, ai fini assicurativi, nel novero dei terzi, ed è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall'attività svolta dalla

La si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci e dipendenti coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

Art.5 - DURATA E SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La presente convenzione decorre dal con scadenza il 31.12.2025 e potrà essere rinnovata, con eventuali modifiche che si rendessero necessarie, per altri due anni a seguito di apposito accordo e di adozione degli atti amministrativi necessari.

È fatta salva la facoltà di recesso che dovrà essere esercitata dalla parte recedente, mediante atto scritto trasmesso tramite lettera raccomandata o pec, con un preavviso di 90 giorni.

In ogni caso, la presente convenzione potrà essere sciolta anticipatamente per provate e ripetute inadempienze, da parte di una delle parti, rispetto agli impegni previsti nel presente atto. È comunque facoltà del Comune risolvere la presente convenzione per motivi di pubblico interesse segnalati tramite lettera raccomandata o pec.

ART.6 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO

Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'Organizzazione/associazione di è nominata RESPONSABILE ESTERNO del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. 679/16 sulla protezione dei dati personali (di seguito Responsabili) di titolarità del Comune (di seguito "Titolare").

Il trattamento potrà riguardare solamente le tipologie di dati personali relativi ai soggetti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione e che risultino indispensabili per assolvere agli impegni derivanti dalla stessa. Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di esecuzione della presente convenzione.

Ogni trattamento dei dati succitati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente atto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà

tenuto a restituire al Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge.

In entrambi i casi, il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso ciascuno di loro non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità del Titolare. Quest'ultimo si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità delle dichiarazioni.

La presente nomina avrà efficacia fin tanto la presente convenzione avrà validità, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche quanto previsto dal presente articolo della convenzione verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento di quanto previsto dalla presente convenzione, in merito ai trattamenti che dovranno essere effettuati, si dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Reg. Ue 679/16, in particolare:

- adottare nel trattamento affidato le misure organizzative, fisiche, procedurali e logiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'art.32 del Regolamento. Il Responsabile, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
 - a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
 - b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

- Vigilare che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile si attengano a procedure e policy di sicurezza informatica predefinite, in particolare sull'uso degli "strumenti elettronici";
- se richiesto, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 - 22 del Regolamento;
- Se richiesto, assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 (sicurezza del trattamento -notifica violazione dei dati - comunicazione violazione all'interessato – valutazione impatto – consultazione preventiva) del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- Comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di Providing e backup utilizzati dal Responsabile.

Inoltre il Responsabile dovrà:

- In caso di DATA BREACH: informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione di dati personali che possa compromettere le libertà e i diritti dei soggetti interessati, in particolare coadiuvare il Titolare nelle comunicazioni all'Autorità di controllo competente dai soggetti interessati secondo le disposizioni dell'art. 33 e 34 del Regolamento senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
- comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt.152 e da 157 a 160 del D. Lgs. 196/2003;
- rispondere tempestivamente ed in modo esaustivo alle richieste e ai questionari eventualmente inviati dal Titolare per monitorare e vigilare sulle misure di sicurezza poste in essere e, più in generale, sull'applicazione del Reg. 679/16.

Il Responsabile del trattamento si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento di quanto previsto dalla presente convenzione. A tal fine ciascun Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione. Ciascun Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distribuzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto.

I dati oggetto del presente incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile del trattamento esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dalla presente convenzione. Conseguentemente i dati non saranno:

- Utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione della convenzione;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse dall'esecuzione della convenzione;

Il Responsabile si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per Suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) Le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

Il Titolare non conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento per l'esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione. L'eventuale nomina di ulteriori responsabili del trattamento dovrà essere oggetto di autorizzazione specifica da parte del Titolare, previa comunicazione scritta del nominativo dell'eventuale sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile intenda far effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Ciascun Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con gli eventuali sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori. Ciascun Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti

l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Ciascun Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo ciascun Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso, il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il presente articolo della convenzione non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo.

ART.8 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

I rimborsi riconosciuti in base alla presente convenzione restano esclusi dall'applicazione del regolamento comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e contributi finanziari ad associazioni, organismi, enti pubblici e privati, per espressa previsione del relativo art.4, comma 1, lettera t).

La presente convenzione redatta in duplice originale, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR n. 131/86. Essa sarà registrata solo in caso d'uso e le spese saranno a completo carico della parte che ne dia adito in ragione del proprio comportamento inottemperante.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

LE PARTI

Per la _____ di _____

Il Presidente

Per il Comune